

NON VIOLA LA COSTITUZIONE LA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DELLA COLTIVAZIONE DI CANNABIS PER USO PERSONALE (RECTIUS: LA DISPOSIZIONE DEL T.U. STUP. CHE NON VI RICONNETTE UNA RILEVANZA MERAMENTE AMMINISTRATIVA)

“Notarella” a [Corte Costituzionale, sent. 9 marzo-20 maggio 2016, n. 109,
Pres. Grossi, Red. Frigo](#)

di Luisa Romano

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Brescia. – 3. La decisione della Corte costituzionale. – 3.1. (segue): la ricostruzione delle scelte di fondo della normativa di settore e gli approdi giurisprudenziali in materia di coltivazione ‘ad uso personale’. – 3.2. (segue): le ragioni dell’infondatezza delle questioni rimesse al vaglio della Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a primissima lettura... – 4.1. (segue): con qualche perplessità. – 5. La palla che passa (doverosamente) al legislatore: i progetti di legge in materia di legalizzazione della coltivazione di *cannabis* ‘ad uso personale’.

1. Premessa.

È stata depositata venerdì, 20 maggio, la **sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2016** che ha deciso, nel merito, le due ordinanze, n. 98 e n. 200 del 2015, con le quali la Corte d’appello di Brescia aveva sollevato la **questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), **nella parte in cui** – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – **non include tra le condotte assoggettate a mere sanzioni amministrative anche quella di coltivazione di piante di *cannabis*, laddove finalizzata all’esclusivo uso personale della sostanza stupefacente.**

Come già a suo tempo anticipato da un [Comunicato del proprio Ufficio stampa](#) pubblicato a seguito della decisione assunta in camera di consiglio lo scorso 9 marzo, la Corte, nel solco delle sue precedenti pronunce in materia, **ha dichiarato non fondata la questione** prospettata dai giudici bresciani.

2. Le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Brescia.

Prima di dare conto delle motivazioni a sostegno dell’anzidetta declaratoria di infondatezza, merita ricordare – sinteticamente – il tenore delle **censure formulate nelle ordinanze**, così come le argomentazioni votate a puntellarle.

Per quel che più interessa nella presente sede, in disparte il profilo della rilevanza della questione nei giudizi principali, i provvedimenti di remissione lamentavano l'illegittimità del richiamato art. 75 «**in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Cost.**».

In particolare, a giudizio del Collegio rimettente, l'incriminazione *tout court* della coltivazione - riguardata **al cospetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza** - si sarebbe prestata ad un duplice, critico rilievo.

In effetti, *in primis*, veniva evidenziata la **disparità di trattamento** cui andrebbero incontro la condotta - penalmente irrilevante - **di chi detenga sostanza stupefacente da lui precedentemente coltivata (o altrimenti prodotta) con il fine di destinarla al proprio consumo personale** e quella - per converso penalmente rilevante - **di chi sia sorpreso nell'atto di coltivare** (ovvero di produrre) **stupefacente per destinarlo**, ancora una volta, **al proprio consumo personale**.

In secondo luogo, si reputava tale **disparità sanzionatoria** non supportata da ragioni giustificative e, pertanto, **irragionevole**: ad avviso dei giudici bresciani, la maggiore o minore distanza, rispettivamente, della condotta di coltivazione e di detenzione dalla condotta/evento dell'utilizzo finale della sostanza stupefacente non varrebbe a connotare le stesse di un differente disvalore, una volta che sia accertata - al di là delle maggiori o minori difficoltà di prova - la destinazione ad un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente producenda o detenuta.

Venendo, per converso, alla censura di pretesa **inoffensività della coltivazione di cannabis ad uso personale**, basandosi sul presupposto dell'estraneità della tutela della salute individuale alla *ratio* della disciplina di cui agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, segnatamente dopo la modifica del quadro normativo in esito al *referendum* del 1993, i giudici *a quibus* sostenevano che nella coltivazione che non sia finalisticamente connotata dalla cessione della producenda sostanza stupefacente a terzi non sarebbe possibile rintracciare alcuna attitudine offensiva dei beni giuridici della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché del normale sviluppo delle giovani generazioni - individuati dalla giurisprudenza quali oggettività giuridiche presidiate -, **dal momento che**, in difetto del predetto elemento, **essa risulterebbe priva della capacità di favorire la circolazione della droga ed alimentarne il mercato**.

L'affermazione per cui la salute individuale esorbiterebbe dalle direttrici di tutela di cui agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe ricevuto **conferma**, ad avviso della Corte d'appello rimettente, **non solo da una lettura sistematica dell'intero ordinamento** - che non attribuisce rilievo penale, in sé considerati, a comportamenti notoriamente lesivi della salute di chi li ponga in essere (come il tabagismo o l'abuso di sostanze alcoliche) né alla più grave delle condotte auto-lesive (ovvero il tentativo di suicidio) -, **ma altresì dalla normativa sovranazionale**.

In effetti, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, nell'individuare le condotte oggetto dell'obbligo di penalizzazione ivi

previsto ed imposto agli Stati membri¹, escluderebbe espressamente dal proprio campo di applicazione le condotte concernenti stupefacenti ed ivi contemplate «se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali».

3. La decisione della Corte costituzionale.

Ripercorse in tal modo le principali criticità rilevate dai provvedimenti di rimessione, va detto che sin da subito era sembrato che esse non cogliessero nel segno perché - aldilà di ogni ulteriore considerazione - non apparivano condivisibili nei rispettivi assunti di partenza².

Ad una tale conclusione - in definitiva - ci pare giunga anche la sentenza in epigrafe, sullo sfondo di una ricostruzione della portata e della *ratio* della previsione impugnata e, al contempo, di una efficace ricognizione della giurisprudenza costituzionale in ordine al profilo della asserita sperequazione sanzionatoria tra coltivazione, penalmente significativa anche se finalizzata all'autoconsumo, e condotte - quali la detenzione e l'importazione - passibili, qualora connotate dalla destinazione all'uso personale dello stupefacente, di rilevare solo sul versante amministrativo.

3.1. (segue): la ricostruzione delle scelte di fondo della normativa di settore e gli approdi giurisprudenziali in materia di coltivazione 'ad uso personale'

Ma procediamo con ordine.

Giudicata infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato³, i giudici costituzionali, come anticipato, in via di opportuna premessa, si

¹ Si tratta, ai sensi dell'art. 2, par. 2, della menzionata Decisione quadro, delle condotte di a) produzione, fabbricazione, estrazione, preparazione, offerta, commercializzazione, distribuzione, vendita, consegna a qualsiasi condizione, mediazione, spedizione, spedizione in transito, trasporto, importazione o esportazione di stupefacenti; b) coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della *cannabis*; c) detenzione o acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lett. a); d) fabbricazione, trasporto, distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

² Così, a commento di Corte d'Appello di Brescia, sez. I penale, ord. 10 marzo 2015, Pres. Fischetti, volendo, L. ROMANO, [Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa](#), in questa Rivista, 11 giugno 2015.

³ Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe stata inammissibile in quanto volta ad aggiungere un'ulteriore fattispecie nella norma sanzionatoria amministrativa censurata: operazione che, oltre a non apparire costituzionalmente obbligata, si sarebbe scontrata con il principio di legalità che regge la materia penale e, *amplius*, sanzionatoria. Ad opinione della Corte, tuttavia, il principio di riserva di legge - impedendo alla Corte stessa «di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti», oltre che «di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità» - precluderebbe, in materia penale, unicamente le sentenze additive *in malam partem*. Nessun

premurano di illustrare, in chiave diacronica, le scelte di fondo della normativa italiana di contrasto alle sostanze stupefacenti e psicotrope, declinata, secondo la lettura offertane dalla pronuncia, sulla **differenziazione** - ricca di riverberi in punto di trattamento sanzionatorio - **della posizione del consumatore**, da un lato, **da quelle del produttore e trafficante**, dall'altro, nei confronti dei quali ultimi, a dispetto del primo, si rivolgerebbe l'intervento repressivo di stampo penalistico.

In una tale ottica - esclusa la rilevanza penale del consumo in sé e per sé considerato -, il legislatore avrebbe **diversificato il regime sanzionatorio** riservato alle numerose condotte relative agli stupefacenti in conformità con una duplice, avvertita esigenza: quella di sottrarre all'opzione punitiva le condotte immediatamente propedeutiche al consumo senza, al contempo, pregiudicare l'ulteriore obiettivo di non agevolare la diffusione tra la popolazione delle sostanze illecite considerate.

Dal contemperamento delle due direttrici di politica-criminale, sarebbe scaturita la **tripartizione** - che l'ordinamento italiano fa registrare - tra **1) condotte strutturalmente incompatibili con il consumo** della sostanza da parte dell'agente (quali, esemplificativamente, vendita, commercio, cessione); **2) condotte "neutre"**, compatibili, cioè, tanto con il fine di uso personale che con quello di cessione a terzi, **ma parimenti in grado di incrementare le quantità di sostanze proibite esistenti**, trattandosi, massimamente, di condotte ontologicamente consistenti nell'accrescerne le disponibilità (così la produzione, fabbricazione, coltivazione) **e 3) condotte "neutre"**, compatibili, cioè, tanto con il fine di uso personale che con quello di cessione a terzi, **e al contempo prive**, a dispetto delle precedenti, **dell'idoneità ad implementare i quantitativi di stupefacenti esistenti** (si pensi, ad esempio, alla condotta di detenzione).

A differenza delle **prime due classi di condotte, assoggettate in ogni caso al più severo trattamento penale**, in quanto capaci, in un modo e/o nell'altro, di aumentare la droga in circolazione, il legislatore avrebbe delineato **per la terza classe di condotte una diversa strategia di contrasto**, prevedendo per esse lo schiudersi della **possibilità di un assoggettamento a sanzione penale o, piuttosto, a sanzione amministrativa in ragione della comprovata o meno finalità di** (o finalizzazione della condotta all') **uso personale** della sostanza stupefacente⁴.

ostacolo - al di là di quello generale, legato all'esigenza che l'intervento risulti costituzionalmente vincolato nei contenuti, così da non implicare scelte discrezionali spettanti in via esclusiva al legislatore - si frapporrebbe, invece, a sentenze additive *in bonam partem*, quale quella invocata dal Collegio bresciano, intesa a trasformare in illecito amministrativo una condotta che, secondo il "diritto vivente", configurerebbe il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (così, pressoché testualmente, Corte cost. n. 109/2016, par. 3).

⁴ Finalità di «uso personale» della sostanza - ricorda la Corte - configurata in origine come causa di non punibilità correlata ad un limite quantitativo non definito (la «modica quantità» dello stupefacente oggetto della condotta: art. 80 della legge n. 685 del 1975) e successivamente trasformata - con soluzione di maggior rigore - in elemento che "degrada" l'illecito penale in illecito amministrativo, nel rispetto di un limite quantitativo più stringente (la «dose media giornaliera» determinata dall'autorità amministrativa:

La sentenza, a questo punto, dà atto di come questa terza classe di condotte – inizialmente circoscritta a quelle di acquisto e di detenzione (*ex art. 80 della l. n. 689 del 1975*) – sia stata progressivamente estesa a ricomprendervi, in un primo tempo, quella di importazione (*ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario*) e, successivamente, anche quelle di esportazione e ricezione a qualsiasi titolo (*ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, per come riscritto dall'art. 4-ter del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 49 del 2006*). Opzione, quest'ultima, poi confermata dall'ulteriore, recente novellazione operata dall'art. 1, co. 24-*quater*, del d.l. n. 36 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2014.

In nessun momento, per converso, la coltivazione sarebbe risultata attratta all'ambito di un tale dicotomico regime, essendo stata invariabilmente assoggettata a sanzione criminale, peraltro in un quadro di stabile equiparazione, *quoad poenam*, alla condotta di fabbricazione illecita di sostanze psicotrope (*ex art. 28, co. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990*)⁵.

Malgrado il perspicuo dato di diritto positivo, i giudici costituzionali rilevano come, a più riprese, sia stata prospettata la tesi secondo cui, in costanza di una destinazione dello stupefacente all'uso personale, le condotte "neutre" non menzionate dal legislatore nel citato art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 - prima fra tutte, la coltivazione - potessero nondimeno essere "recuperate" all'area dell'irrelevanza penalistica per il tramite di una lettura estensiva atta a farle refluire nel concetto generico e "di chiusura", ivi contemplato, di «detenzione» dello stupefacente («comunque detiene»).

Tale ipotesi esegetica, quantunque patrocinata, nel corso del tempo, da una parte della giurisprudenza di legittimità, è stata tuttavia reiteratamente respinta, così

art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario); limite venuto poi a cadere per effetto del *referendum* abrogativo del 18-19 aprile 1993 (cfr. Corte cost. n. 109/2016, par. 3).

Sui criteri cui veniva affidata, ad opera della legge cd. 'Fini-Giovanardi', la distinzione tra ambito di rilevanza penale ed ambito di rilevanza meramente amministrativa, cfr., tra gli altri, V. MANES, *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze*, in AA.VV., *La disciplina penale degli stupefacenti*, a cura di G. Insolera-V. Manes, Giuffrè, 2a ed., 2012, in ptc. 80 ss. In merito ai predetti elementi discretivi, per come riproposti o, meglio, 'recuperati' nel vigente art. 75, co. 1-*bis*, nel d.l. n. 36 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016, cfr., volendo, L. ROMANO, [La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79. Ovvero tra novità, conferme e "sviste"](#), in questa Rivista, 29 maggio 2014, in ptc. 7 ss.; E. MAZZANTI, *L'uso dei valori-soglia nel diritto penale degli stupefacenti*, in Riv. it. med. leg. e dir. campo san., n. 4/2014, 1135 ss., in ptc. 1149 ss.; ID., *Oltre il confine stabilito: detenzione di droga e uso delle soglie nella recente e travagliata evoluzione del diritto penale degli stupefacenti*, in AA.VV., *Stupefacenti e diritto penale: un rapporto di non lieve entità*, a cura di G. Morgante, Torino, 2015, 59 ss.; da ultimo, riferimenti anche in G. PIFFER, [D.P.R. n. 309/1990, 73 - Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope](#), in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, IPSOA, 2015, 2232 ss.; J. DE LILLO, *Spaccio e detenzione personale nella nuova disciplina in materia di stupefacenti* - (artt. 2-127 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in AA.VV., *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, Utet, Torino, 2015, 553 ss.

⁵ Ai sensi dell'art. 28, co. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 «Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse».

come lo è stata, da ultimo, dalle Sezioni Unite del 2008⁶, che, confermando la validità dell'indirizzo tradizionale, hanno giudicato destituita di fondamento, in particolare, la distinzione tra coltivazione «in senso tecnico-agrario» (o «imprenditoriale») e coltivazione «cd. domestica», cui avrebbe fatto sèguito, in base alla prospettata opzione ermeneutica, l'applicabilità, rispettivamente, della disciplina in materia di coltivazione e di detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

D'altronde, è proprio sull'assunto della rilevanza penale della coltivazione quand'anche finalizzata all'autoconsumo, che, in parallelo all'accennata vicenda interpretativa, è stata più volte prospettata l'esigenza di vagliare la legittimità costituzionale del trattamento diversificato delle cc.dd. condotte "neutre" e, segnatamente, della mancata previsione del rilievo meramente amministrativo della predetta coltivazione.

Sul punto, però, la Corte costituzionale – ricorda la sentenza in epigrafe - ha sempre ritenuto non condivisibili tanto le doglianze attinenti alla asserita frizione con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondate sulla mancata omologazione, sul fronte disciplinatorio, della coltivazione alla detenzione (così come all'importazione e all'acquisto) tanto quelle relative alla desunta violazione del principio di necessaria offensività per effetto dell'incriminazione della condotta coltivativa quand'anche caratterizzata dalla finalità di consumo personale dello stupefacente. Ciò alla luce della incomparabilità della coltivazione con le condotte assunte a *tertia comparationis* e dello 'specifico lesivo' dalla medesima esibito, esorbitando essa dall'«area contigua al consumo» ed essendo destinata, al contempo, ad accrescere in modo indefinito i quantitativi delle sostanze stupefacenti in circolazione.

3.2. (segue): le ragioni dell'infondatezza delle questioni rimesse al vaglio della Corte costituzionale

Alla luce del tratteggiato quadro normativo e degli approdi giurisprudenziali in materia, i giudici procedono finalmente ad esaminare le censure formulate dalla Corte d'appello bresciana.

Ebbene, **quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost.**, pur dando atto della originalità degli argomenti addotti a sostegno (non l'astratta diversità di statuto sanzionatorio tra coltivazione e detenzione, quanto l'asserita ingiustificata disparità di trattamento riservato all'«autocoltivatore» a seconda che venga sorpreso nell'atto di coltivare lo stupefacente da destinare al consumo personale o, piuttosto, nell'atto di detenere, a fini di consumo, il prodotto della propria coltivazione), la sentenza ha gioco facile nel disvelare l'inesattezza dell'assunto di base.

Facendo migliore governo dei criteri regolativi del concorso di norme, in effetti, **i giudici costituzionali reputano implausibile che la detenzione per uso personale dello stupefacente autoprodotta renda non punibile la pregressa**

⁶ Cfr. Cass., SS.UU., 24 aprile-10 luglio 2008, n. 28605 e n. 28606.

condotta di coltivazione, rimanendo il precedente illecito penale (la coltivazione) "assorbito" dal successivo illecito amministrativo (la detenzione per uso personale). **Con la conseguenza che la disparità di trattamento denunciata non sussisterebbe**, posto che, nelle prefigurate ipotesi, il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto" sarebbero chiamati entrambi a rispondere penalmente delle rispettive condotte.

In merito alla seconda doglianza formulata dal Collegio rimettente e **concernente il principio di necessaria offensività del reato**, la Corte costituzionale, innanzitutto, ribadisce la duplice valenza dello stesso, quale canone di politica criminale per il legislatore e quale criterio ermeneutico per il giudice, e conferma, in relazione alla cd. offensività in astratto, l'inesistenza di una pregiudiziale preclusione al ricorso al modello del reato di pericolo presunto, a patto che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda, per contro, all'*id quod plerumque accidit*.

Ciò premesso, tuttavia, **la Corte dissente, prima ancora che dalla valutazione di pretesa inoffensività della coltivazione di stupefacenti a fini di uso personale, dalla stessa premessa da cui muovono i giudici a quibus**. Premessa in base alla quale, nella giurisprudenza di legittimità, si sarebbe registrata una evoluzione in ordine alla *ratio* delle norme incriminatrici di settore di cui i giudici costituzionali non avrebbero potuto tener conto nel precedente arresto del 1995, il quale aveva acclarato la legittimità costituzionale della predetta coltivazione assumendo, viceversa, a parametro di riferimento il bene della "salute dei singoli".

I giudici costituzionali rilevano, infatti, **come** in più occasioni gli stessi avessero già indicato come beni giuridici parimenti **presidiati dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, della gioventù** (o delle nuove generazioni che dir si voglia).

Ugualmente destituito di fondamento, **a giudizio della Corte costituzionale**, l'ulteriore assunto di partenza per cui **la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004**, confermando la rievocata evoluzione giurisprudenziale, avrebbe escluso dal proprio campo applicativo le condotte (coltivazione compresa) «tenute dai loro autori soltanto ai fini del [...] consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali» (art. 2, par. 2): la sentenza chiarisce infatti come la citata Decisione quadro – che **non** obbliga gli Stati membri a farlo - neppure **impedirebbe loro di prevedere come reato la coltivazione per uso personale**.

In seguito alle anzidette precisazioni, la pronuncia si diffonde nel dare atto della ragione alla base dell'incriminazione *tout court* della coltivazione e cioè quale che sia la finalità perseguita dall'agente.

Ebbene, ad opinione dei giudici costituzionali, dal raffronto dell'elenco delle condotte incriminate dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con quello delle **condotte che**, ove sorrette dalla finalità di uso personale, **risultano sanzionate solo in via amministrativa dalla norma denunciata**, sarebbe dato apprezzare immediatamente il criterio che ha presieduto alla selezione delle seconde.

Traendo conforto dall'*excursus* operato in premessa, la sentenza ne ricava che si tratta di condotte che, anche alla luce dell'odierna legislazione, **sono accomunate dalla caratteristica di essere condotte "neutre", ovverosia logicamente compatibili con la finalità di uso personale, ma, al tempo stesso, capaci di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, agevolandone così indirettamente la diffusione.**

E proprio **in ciò** – affermano i giudici costituzionali con parole di innegabile chiarezza - starebbe, nella visione del legislatore, **la peculiarità saliente che vale a diversificare la coltivazione** - come pure la produzione, la fabbricazione, l'estrazione e la raffinazione della droga - **dalla semplice detenzione** (e dalle altre condotte "neutre" a carattere "non produttivo"), **conferendo ad essa una maggiore pericolosità, che giustifica, in relazione alla stessa, la sancita irrilevanza della finalità di consumo personale.**

Gli ulteriori argomenti proposti, per vero solo a corredo del dirimente motivo di cui si è detto, sono intesi, da un lato, a dissipare eventuali perplessità circa una pretesa minore pericolosità della coltivazione rispetto alle altre condotte "neutre" a carattere "produttivo"⁷, e, dall'altro, a ribadire la compatibilità, in linea di principio, tra una strategia d'intervento che riservi un trattamento meno rigoroso al consumatore e l'incriminazione dei comportamenti propedeutici all'approvvigionamento dello stupefacente da consumare⁸.

Affrontata la questione nella prospettiva della cd. offensività in astratto, la sentenza si chiude con un prevedibile richiamo al canone dell'**offensività "in concreto"**, che convoca il giudice, al momento di applicazione delle pertinenti disposizioni, a verificare se la singola condotta di coltivazione non autorizzata, contestata all'agente, risulti per avventura assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice con conseguente esclusione della punibilità dell'imputato.

⁷ Viene fatto osservare come, a differenza delle altre condotte "produttive", «la coltivazione non richieda neppure la disponibilità di "materie prime" soggette a rigido controllo, ma normalmente solo dei semi», presentando «l'ulteriore peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo in grado di "autoalimentarsi" e di "espandersi", potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la riproduzione dei vegetali» (così, pressoché testualmente, Corte cost. n. 109/2016, par. 8.4).

⁸ In effetti, l'opzione di non assoggettare a sanzione penale il consumatore, scorrendo nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo una manifestazione di disadattamento sociale, cui eventualmente far fronte con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo, «non esclude che il legislatore, nell'ottica di prevenire i deleteri effetti connessi alla diffusione dell'abitudine al consumo delle droghe, resti libero di non agevolare (e, *amplius*, di contrastare) i comportamenti propedeutici all'approvvigionamento dello stupefacente per uso personale». Se così non fosse, argomentano i giudici costituzionali, dovrebbe considerarsi illegittima – posto che si risolve in un ostacolo all'approvvigionamento – anche la sottoposizione a pena del cedente "al minuto" che fornisce la sostanza al tossicofilo (così Corte cost., *ibidem*).

4. Considerazioni a primissima lettura...

Ripercorsi in tal modo i contenuti della pronuncia, proviamo a formulare, a primissima lettura, **talune coincise considerazioni**.

La prima riguarda la **prevedibilità dell'esito della questione di legittimità costituzionale** e, in massima parte, delle argomentazioni articolate dalla Corte.

In particolare, in merito alla prima censura, si era già messo in luce come, sul punto, il provvedimento di rimessione sembrasse riecheggiare, in qualche misura, il peculiare passaggio di Cass., sez. VI, 18 gennaio-10 maggio 2007, n. 17983, Notaro, § 7⁹ e come la ricostruzione patrocinata dal Collegio bresciano non cogliesse, però, nel segno, considerato che la successiva detenzione per uso personale dello stupefacente coltivato - fermi restando, a nostro modo di vedere, gli ulteriori profili di responsabilità amministrativa addebitabili al detentore, a fini di uso personale, della sostanza auto-prodotta - non metterebbe al riparo il soggetto agente da un'imputazione per il delitto p. e p. dall'art. 73, co. 1 (o co. 4), del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pregressa coltivazione e/o produzione della medesima sostanza.

D'altronde, la scarsa plausibilità della ridetta opzione esegetica era già stata evidenziata – come ben ricorda la Corte costituzionale – dalle Sezioni Unite del 2008, secondo le quali «nel caso [...] in cui il coltivato (o parte di esso) sia stato raccolto, la successiva detenzione del prodotto della coltivazione per finalità di uso personale non comporta la sopravvenuta irrilevanza penale della precedente condotta di coltivazione, con inammissibile "assorbimento" nella fattispecie amministrativa dell'illecito penale, che è autonomo anche sotto il profilo temporale»¹⁰.

In merito al precipuo aspetto, ci limitiamo a segnalare il passaggio in cui la sentenza in commento, nell'escludere il predetto assorbimento, afferma altresì, delineando un altro scenario, che «a rimanere "assorbito", semmai, è l'illecito amministrativo, dato che la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la "raccolta" del coltivato (o può essere, comunque, considerata un *post factum* non punibile, in quanto ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante)».

Ovviamente, di ben altro spessore ed importanza risulta essere la parte motiva relativa alla pretesa violazione del principio di offensività da parte dell'incriminazione della coltivazione a fini di uso personale dello stupefacente.

Qui, **la Corte costituzionale identifica la ragione dell'attitudine lesiva di tale condotta con una chiarezza** che, a nostro sommosso avviso, non trova eguali nei precedenti giurisprudenziali in materia, dipanando l'ambiguità insita, viceversa, in un'argomentazione – quale quella non infrequentemente proposta in relazione alle

⁹ In *Guida al dir.*, n. 23/2007, 53 ss., con commento di G. AMATO, *Conclusione sicuramente da condividere se il ricavato basta solo all'uso personale*.

¹⁰ Così, testualmente, Cass., SS.UU., 24 aprile-10 luglio 2008, n. 28605 e n. 28606, par. 4, ultimo periodo; ma cfr. altresì Trib. Napoli, G.I.P., sez. XII, 11.12.2009 (ud. 11.12.2009), in *De Jure*.

condotte di cui all'art. 73 – che viene declinata sulla idoneità delle stesse ad implementare, se del caso, il cd. *mercato* della droga o, comunque, la sua circolazione.

A questo punto e conseguentemente, si ritiene che non solo dovrebbero avere terreno meno fertile, in futuro, ipotesi ricostruttive tese a sottrarre alla sfera del penalmente rilevante condotte curvate al mero fine dell'uso personale dello stupefacente prodotto¹¹, ma che, sin da subito, forse, si potrebbero apprezzare **importanti riverberi sull'agitato fronte della verifica della offensività specifica della singola condotta coltivativa**¹², funzionale ad un allineamento della figura criminosa con il canone dell'offensività in concreto. Allineamento che, secondo la sentenza, potrà essere conseguito «sia - secondo l'impostazione della sentenza n. 360 del 1995 - facendo leva sulla figura del reato impossibile (art. 49 del codice penale); sia - secondo altra prospettiva - tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio».

In effetti, a rigore, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, l'accertamento in concreto del coefficiente di offensività in grado di giustificare l'irrogazione della sanzione penale dovrebbe registrare la totale irrilevanza della finalità di uso personale e la recessività del dato 'quantitativo', elementi, l'una e l'altro, che attualmente sono ancora valorizzati da una parte minoritaria della giurisprudenza.

Esposto in altri termini, **è probabile che la sentenza n. 109 del 2016 sospinga, quantomeno nel breve periodo, alla condivisione dell'indirizzo più restrittivo** e, allo stato, maggioritario, in base al quale, in sede di verifica della cd. offensività in concreto, il giudice non deve avere riguardo alla quantità di principio attivo ricavabile ad un determinato stadio della coltivazione¹³ e/o alla (minima) entità di quest'ultima, ma, piuttosto, al tipo di pianta coltivata e alla sua attitudine a produrre sostanza stupefacente. Nel qual caso, le ipotesi oggi giudicate inoffensive dal contrapposto orientamento sarebbero destinate a refluire, sussistendone tutte le condizioni, nell'ambito di operatività del nuovo istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p.¹⁴

¹¹ Per una recente riproposizione della distinzione tra coltivazione in senso tecnico-agrario e coltivazione di tipo domestico, cfr., per esempio, Tribunale Napoli, sez. fer., 04.09.2015 (ud. 27.08.2015), n. 12639, in *De Jure*; Ufficio indagini preliminari Cremona, 10.10.2013, citato da J. DE LILLO, *Spaccio e detenzione personale nella nuova disciplina in materia di stupefacenti* - (artt. 2-127 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), cit., 513, nt. 65.

¹² Per un'efficace ricognizione degli ondivaghi tracciati giurisprudenziali sui criteri in base ai quali riconoscere il difetto di offensività della condotta di coltivazione, cfr., da ultimo, C. BRAY, [Coltivazione di marijuana e \(in\)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: necessità di fare chiarezza](#), in questa Rivista, 23 maggio 2016; E. LA ROSA, *La coltivazione "domestica" di cannabis tra (in)offensività e particolare tenuità del fatto*, in *Giur. it.*, n. 1 del 2016, 196 ss.

¹³ Su tale precipuo aspetto, cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 21.01.2016 (ud. 21/10/2015), n. 2618.

¹⁴ Sembra adombrare l'impossibilità di fare applicazione del nuovo istituto alla coltivazione a motivo della natura di reato permanente di quest'ultima, viceversa, Tribunale Roma, sez. X, 28.09.2015 (ud. 03.08.2015), n. 14189 in *De Jure*. *Contra*, Tribunale Napoli, sez. fer., 04.09.2015 (ud. 27.08.2015), n. 12639, cit., che ha proscioltto l'imputato dal reato a lui ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto, affermando, tra l'altro, che «La necessaria protrazione dell'attività di coltivazione non determina, poi, la qualificabilità della condotta come abituale (che, invece, richiederebbe la prova dell'aver compiuto l'imputato plurime attività di coltivazione)».

Va detto, tuttavia, che non mancano ragioni per preconizzare nuove “diaspore” ermeneutiche¹⁵.

4.1. (segue): con qualche perplessità

Fermo restando il rigore logico-giuridico della sentenza per gli aspetti divisati, non ci si può esimere però dal formulare taluni rilievi.

Il primo attiene alla stessa circostanza che la Corte si sia pronunciata, nel modo illustrato, in merito alla questione della dedotta violazione del principio di offensività in relazione alla disposizione denunciata.

Come si era già messo in rilievo a commento di una delle ordinanze di rimessione¹⁶, l'impugnazione del solo art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, se non destava soverchi problemi nella misura in cui la questione di legittimità veniva centrata sull'art. 3 Cost., appariva per converso discutibile alla stregua dell'ulteriore censura relativa al principio del *nullum crimen sine iniuria*¹⁷.

I giudici costituzionali, nondimeno, probabilmente anche alla luce della delicatezza del tema di cui venivano investiti, al cospetto di un settore di notevole impatto sociale e di considerevole rilievo applicativo, hanno bypassato l'ostacolo, privilegiando una interpretazione “conservativa” dell'atto di promovimento e ritenendo comunque individuabile un *thema decidendum* correttamente indicato.

La seconda considerazione critica riguarda talune espressioni che punteggiano la pronuncia e che solo in parte si giustificano con l'esigenza di citare testualmente precedenti giurisprudenziali non propriamente recenti.

In particolare, reiterato è il riferimento – in chiave descrittiva dell'attitudine lesiva della coltivazione – alla pericolosità di quest'ultima «per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui - oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico, *quantomeno in rapporto all'attentato ad essi recato «dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza»* (sentenza n. 333 del 1991)» (par. 4) [corsivi nostri]¹⁸.

¹⁵ L'indirizzo giurisprudenziale minoritario, per esempio, potrebbe fare leva sul riferimento – contenuto in sentenza - alla capacità della coltivazione di agevolare indirettamente la diffusione di stupefacente per reputare smentita la prognosi di pericolosità formulata dal legislatore nelle ipotesi di comprovata finalizzazione all'uso personale dello stupefacente coltivato.

¹⁶ Cfr. L. ROMANO, *Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990*, cit., 11.

¹⁷ Considerato che la disposizione impugnata individua le condotte integranti un illecito amministrativo (e non penale) e che il principio di offensività è principio penalistico, sarebbe stato certo più corretto sollevare la *quaestio legitimitatis* in riferimento al combinato disposto degli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990.

¹⁸ Altrettanto è dato leggere al successivo par. 8.4 della sentenza: «Tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui - oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico, *quantomeno in rapporto all'attentato ad essi recato «dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza»* (sentenza n. 333 del 1991)» [corsivi nostri].

Si tratta di espressioni che hanno la forza rievocativa di categorie e di argomentazioni tradizionali¹⁹, che replicano prospettive che non si confrontano con le più recenti fenomenologie, acquisizioni e problematiche.

Fenomenologie, acquisizioni e problematiche²⁰ che – in linea con il vivace dibattito che sta avendo luogo a livello internazionale sull’opportunità di un eventuale cambio di paradigma nel contrasto agli stupefacenti²¹ - rendono quanto mai attuale, anche a livello nazionale, la necessità di interrogarsi seriamente sul possibile pregiudizio che possa paradossalmente derivare ai richiamati interessi sovra-individuali per effetto della stessa incriminazione della coltivazione finalizzata al consumo personale²², in grado di sospingere all’approvvigionamento presso (e, pertanto, di favorire i contatti con) i ‘terminali’ della criminalità organizzata, di implementare, verosimilmente, il rischio di adulterazione delle sostanze stupefacenti²³ e di contribuire al drammatico fenomeno delle (*cyber*) *smart drugs*²⁴.

¹⁹ Allo stesso modo, sebbene ripercorrendo l’idea di fondo del legislatore, la sentenza ritiene doversi «scorgere, di norma, nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo una *manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo*» (cfr. Corte cost. n. 109/2016, par. 8.4) [corsivi nostri].

²⁰ Si pensi, per esempio, ai costi, in termini di pregiudizio ai diritti umani, implicati da politiche antiproibizioniste e sinteticamente evidenziati, da ultimo, nel rapporto dell’UNDP (*United Nations Development Programme*) dello scorso giugno, intitolato “[Addressing the development dimensions of drug policy](#)”: cfr. par. 5, intitolato “*Human rights implications of drug policy*” (pp. 24 ss.).

²¹ In generale, sulla *débâcle* del proibizionismo e sugli effetti perversi del medesimo, vd., solo esemplificativamente, il *Report “War on drugs”* (giugno 2011) della *Global Commission on Drug Policy*; ma anche i Reports “[Taking control: pathways to drug policies that work](#)” (settembre 2014), “[The Negative Impact of Drug Control on Public Health: The Global Crisis of Avoidable Pain](#)” (ottobre 2015), “[The Negative Impact of Drug Control on Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic](#)” (maggio 2013), “[The War on Drugs and HIV/AIDS: How the Criminalization of Drug Use Fuels the Global Pandemic](#)” (giugno 2012) della medesima *Global Commission on Drug Policy*. Nella prospettiva europea, viceversa, vale la pena citare il recente EMCDDA paper “[Alternatives to punishment for drug-using offenders](#)” (luglio 2015). Per ulteriori riferimenti, anche in merito alle più *lenient drug policies* di recente aggallate anche in contesti tradizionalmente improntati al massimo rigore, sia consentito rinviare a V. MANES-L. ROMANO, *L’incostituzionalità della legge sulle droghe (c.d. Fini-Giovanardi): all’interprete il compito di ricomporre le macerie*, in *Riv. it. med. leg. e dir. campo san.*, n. 2/2014, 367 ss. Quanto alla recentissima UNGASS 2016, viceversa, non può che rimandarsi al materiale pubblicato nel relativo sito: <https://www.unodc.org/ungass2016>.

²² In tale prospettiva, si registrano elementi di novità importanti che convocano lo *ius criminale* degli stupefacenti, a confrontarsi seriamente con i principi di effettività e di *extrema ratio*, posto che oggi, mai come in passato, si reiterano, in più consessi, e a più livelli, non solo le denunce, ma le stesse attestazioni di ineffettività del paradigma proibizionistico. D’altra parte, mai come in passato, si possono dare per raggiunte acquisizioni importanti sulle finalità terapeutiche di talune sostanze, che irrobustiscono l’esigenza di un approccio interdisciplinare così come quella di una rivisitazione dei tradizionali paradigmi di contrasto alla diffusione degli stupefacenti.

²³ Su taluni di tali aspetti, cfr., per esempio, le più recenti pubblicazioni dell’EMCDDA (*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*), tra cui l’*Eu Drug Markets Report. In-depth Analysis*, 2016 e l’*European Drug Report 2015*. Sarà pubblicato il prossimo 31 maggio, viceversa, l’*European Drug Report 2016*.

²⁴ Il problema delle cc.dd. *smart drugs* o nuove sostanze psicoattive (NSP) è divenuto protagonista anche a livello europeo e internazionale e, in conformità alla Decisione del Consiglio dell’U.E. 2005/387/JHA, ha portato in Italia alla costituzione del N.E.W.S., il *National Early Warning System* (www.allerta.droga.it).

In altri termini, proprio alla luce delle direttrici di tutela sottese alla normativa di settore e che, come si è visto, hanno ricevuto conferma nell'ultimo intervento della Corte costituzionale, meriterebbe chiedersi se l'illusorio obiettivo di una difesa della collettività 'dalla droga' non debba cedere il passo al più realistico obiettivo di una difesa della collettività da certi tipi di consumo e da certe droghe (attraverso la promozione dei cc.dd. "consumi sicuri").

Si tratta presumibilmente di valutazioni che non sarebbe stato (e che non) è compito dei giudici costituzionali effettuare. Ciò nonostante l'indagine sul fondamento punitivo – lo si sa – convochi il diritto penale dinanzi ai propri limiti in una doverosa interlocuzione con la realtà empirica e con le scienze di settore.

5. La palla che passa (doverosamente) al legislatore: i progetti di legge in materia di legalizzazione della coltivazione di *cannabis* 'ad uso personale'.

Sarà viceversa compito (e responsabilità) del legislatore riflettervi²⁵. Sin da subito.

In effetti, come forse è noto, hanno preso avvio giovedì scorso, 26 maggio, le [audizioni](#) - dinanzi alle Commissioni Riunite II (Giustizia) e XII (Affari Sociali) della Camera – nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame dei *progetti di legge nn. 3235, 971, 972, 1203, 2015, 2022, 2611, 2982, 3048, 3229, 3328, 3447, recanti "Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati"* (per la Scheda di lettura delle proposte di legge A.C. 3235, A.C. 971, A.C. 972, A.C. 1203, A.C. 2015, A.C. 2022, A.C. 2611, A.C. 2982, A.C. 3048, A.C. 3229: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0444.Pdf>).

Si tratta di una **proposta molto ricca**, intesa ad incidere la normativa vigente sotto variegati profili.

In questa sede, possiamo soltanto accennare a quelli che ne costituiscono gli **aspetti salienti** (in particolare del p.d.l. A.C. n. 3235), e cioè:

1) la previsione della **possibilità**, previo invio di una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, **di coltivare**, in forma individuale o associata, fino al limite delle **5** e, rispettivamente, **250, piante di cannabis di sesso femminile**;

2) l'**elisione della rilevanza amministrativa della detenzione di cannabis**, da parte di persone maggiorenni, per uso personale ricreativo, **nei limiti dei 5 grammi lordi** (limite che sale a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio);

3) la previsione della **non punibilità della cessione gratuita di piccoli quantitativi di cannabis**, fermo restando il limite quantitativo anzidetto;

²⁵ Ritiene che la recentissima depenalizzazione della contravvenzione *ex art. 28, co. 2, T.U. stup. (art. 3, co. 7, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)* possa assumere una certa valenza 'programmatica', malgrado l'impatto pratico pressoché nullo, E. MAZZANTI, *Punti fermi e questioni in sospeso nella recente evoluzione del diritto penale in materia di stupefacenti*, in *Dir. pen., proc.*, n. 4/2016, 534, nt. 45.

4) la **reintroduzione** di una differenziazione **dei limiti edittali per i fatti di lieve entità**, a seconda che riguardino droghe pesanti o leggere;

5) fermo restando il n. 1), l'**istituzione di un monopolio di Stato quanto a coltivazione della cannabis, preparazione dei prodotti da essa derivati e loro vendita**;

6) la **riduzione di due terzi**, anche d'ufficio, da parte del giudice dell'esecuzione, **delle pene inflitte in base alla normativa dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 32 del 2014**.

Va detto, tuttavia, che i sopracitati dd.d.l. intervengono sul testo vigente del T.U. stupefacenti e ciò porta ad evidenziare sin da subito le **criticità** che una **riforma 'per commi'** (specie dell'apparato sanzionatorio) reca con sé.

Ad una scorsa veloce del [p.d.l. A.C. n. 3235](#), presentato il 16 luglio 2015, si ha la sensazione, per esempio, che, contrariamente all'intenzione dei Proponenti, le condotte di cui al vigente art. 75, co. 1, laddove aventi ad oggetto le sostanze di cui alla tabella IV, rischierebbero di venir attratte all'ambito di operatività dell'art. 73 e, dunque, di rilevare penalmente (invece che non rilevare proprio, e cioè neppure amministrativamente, come vorrebbe la riforma).

Varrebbe la pena di ricordare, infatti, che il vigente art. 75, co. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 è previsione che, nel sancirne la (mera) rilevanza amministrativa, sottrae al perimetro applicativo del precedente art. 73, qualora votate all'uso personale dello stupefacente, le condotte di illecita importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo e detenzione.

Di conseguenza, un intervento sull'art. 75, del tipo di quello indicato nel p.d.l., che si limita a sopprimere la seconda parte del primo comma della disposizione²⁶, potrebbe comportare il refluire delle predette condotte nel campo del penalmente rilevante²⁷.

²⁶ L'art. 4, co. 1, lett. a), del d.d.l. n. 3235 recita: «1. All'articolo 75 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse».

²⁷ A tal proposito, si ricorderà il problema che era originato dalla declaratoria di illegittimità dell'art. 73, co. 1-bis, T.U. stup., in costanza di un art. 75 che taceva sulla finalità di uso personale e che si limitava a definire il proprio ambito di applicazione con la clausola "fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis". Problema che aveva portato ad ipotizzare il conseguente venir meno della limitazione della punibilità alle condotte concernenti quantitativi di sostanze superiori alla dose media giornaliera o che apparissero comunque destinati ad uso non esclusivamente personale: così, in particolare, F. VIGANÒ, [Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta \(e nuovi guai si profilano all'orizzonte...\)](#), in *questa Rivista*, 24 marzo 2014. In merito all'evidenziata criticità, ma individuando più di una ipotesi ricostruttiva alla stregua del dato di diritto positivo (allora) 'rimasto in vita', cfr., altresì, volendo, V. MANES-L. ROMANO, *L'incostituzionalità della legge sulle droghe (c.d. Fini-Giovanardi): all'interprete il compito di ricomporre le macerie*, cit., 369 ss.

Sul successivo ripristino della finalità di uso personale quale causa di non punibilità delle condotte di cui all'art. 73 T.U. stup., per il tramite dell'incisione del testo dell'art. 75, ad opera della legge n. 79 del 2014, cfr., da ultimo, E. MAZZANTI, *L'uso dei valori-soglia nel diritto penale degli stupefacenti*, cit., 1148 ss.; G.

Peraltro, sostituendo l'art. 75, co. 1-*bis*, T.U. stup. nel modo ipotizzato dalla Proposta di legge²⁸, verrebbero *tout court* meno – condotte *ivi* contemplate (come detenzione e coltivazione di *cannabis*) a parte - i criteri di distinzione tra uso personale e non [cfr. art. 4, co. 1, lett. b), del cennato p.d.l.].

La circostanza, tuttavia, più che costituire frutto di una ponderata valutazione in ordine ai 'costi' di una (rinuncia alla) tipizzazione dei predetti criteri discretivi, appare, ancora una volta, il portato del non corretto coordinamento (quantomeno) con il testo dell'art. 73 del medesimo T.U.

E, in effetti, nella [Relazione di accompagnamento al cd. d.d.l. Giachetti](#), sullo specifico punto, è dato leggere che «Tale disposizione, sostituendo il vigente comma 1-*bis* dell'articolo 75, sopprime il riferimento al necessario accertamento della destinazione delle sostanze a un uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo che non sia accertata una condotta rientrante nelle previsioni dell'articolo 73 (cioè la coltivazione, importazione, detenzione eccetera a fini di spaccio)».

Senonché l'unica presunzione configurabile, alla stregua del menzionato d.d.l., sarebbe quella relativa alla destinazione di *cannabis* ad un uso personale nei casi e alle condizioni di cui ai futuri – laddove approvati - artt. 26, co. 1-*bis* (*Coltivazione in forma personale di cannabis*) e 30-*bis* (*Detenzione personale di cannabis*).

E si potrebbe, probabilmente, continuare con l'enucleazione di profili che, dal punto di vista giuridico, sollevano diverse perplessità²⁹.

Ad ogni modo, e messa da canto qualsiasi considerazione circa le (forse ambiziose) scelte di politica criminale prefigurate nell'articolato preso in considerazione, ciò che merita evidenziare è che l'innesto del nuovo paradigma sul T.U. stupefacenti esigerà, prima di ogni cosa, una sorvegliata opera di coordinamento con il testo previgente (*rectius*: attualmente vigente).

Ecco, forse, da questo limitato punto di vista, meno *cannabis* al fuoco avrebbe giovato.

TOSCANO, *L'irrequieta vicenda della disciplina in materia di stupefacenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2015, 897 ss.

²⁸ L'art. 4, co. 1, lett. b), del d.d.l. n. 3235 recita: « *b*) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»»

²⁹ Su tutt'altro fronte, ulteriori perplessità, a nostro sommesso avviso, solleverebbe, in linea di principio, anche la previsione di una rideterminazione della pena, da parte del g.e., nella misura di una riduzione *secca* dei due terzi.